

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
Í KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 34/06

6 aprile 2006

Conclusioni dell'Avvocato generale nelle cause C-145/04 e C-300/04

*Regno di Spagna / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee
Eman e Sevinger / College van burgemeester en wethouders van Den Haag*

L'AVVOCATO GENERALE ANTONIO TIZZANO "CONCLUDE" IN DUE CAUSE RELATIVE AL DIRITTO DI VOTO PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Nella **causa promossa dalla Spagna** contro il Regno Unito si tratta di stabilire **se uno Stato membro è legittimato ad estendere il diritto di voto alle elezioni europee a cittadini di paesi terzi residenti in un territorio europeo** (nella specie, **Gibilterra**) (C-145/04).

Nel 2003 il Regno Unito ha adottato l'European Parliament (Representation) Act 2003 (EPRA). Per consentire agli abitanti di Gibilterra di partecipare alle elezioni europee tale legge ha istituito una nuova circoscrizione elettorale che unisce Gibilterra ad una circoscrizione esistente dell'Inghilterra o del Galles e creato un apposito registro elettorale. Inoltre ha esteso il diritto di voto a cittadini del Commonwealth residenti a Gibilterra.

Contro l'EPRA, il governo spagnolo fa valere 1) che l'estensione dei diritti di voto alle elezioni europee a cittadini di paesi terzi, residenti a Gibilterra, che non sono cittadini del Regno Unito è contraria alle disposizioni del trattato CE in tema di cittadinanza dell'Unione e elezioni del Parlamento europeo e 2) che questa estensione nonché l'integrazione di Gibilterra in una circoscrizione elettorale esistente del Regno Unito viola l'allegato II dell'Atto del 1976 sull'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo¹.

L'Avvocato generale propone di **respingere la prima censura del ricorso e di accogliere in parte la seconda**.

¹ Decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, 76/787/CECA, CEE, Euratom, del 20 settembre 1976, recante «Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto», come da ultimo modificata dalla decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom.

Secondo l'Avvocato generale la possibilità di estendere il diritto di voto del Parlamento europeo a cittadini di Stati terzi non è preclusa dalle regole generali del Trattato. Una simile estensione appare, infatti, coerente con il principio democratico del suffragio universale che milita a favore del riconoscimento del diritto di voto al maggior numero possibile di persone e quindi anche agli stranieri stabiliti in un determinato Stato membro.

Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a rispettare i principi generali dell'ordinamento quali i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione oltre che le specifiche disposizioni comunitarie in materia (come quelle imposte al Regno Unito dall'allegato II dell'Atto del 1976).

L'estensione del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi viola invece l'allegato II dell'Atto del 1976. Detto allegato dispone che il Regno Unito applichi le disposizioni dell'Atto del 1976 solo nei confronti del Regno Unito.

Secondo l'Avvocato generale, a seguito della sentenza *Matthews* della Corte di Strasburgo², il Regno Unito era tenuto a derogare a detto allegato II per garantire il diritto di voto ai cittadini britannici residenti a Gibilterra. La creazione di una nuova circoscrizione, lo svolgimento dello scrutinio a Gibilterra, l'istituzione del registro elettorale sono misure legittime in quanto necessarie per garantire l'effettività del diritto di voto dei detti cittadini.

Per contro, l'estensione del medesimo diritto a persone residenti a Gibilterra, ma che non hanno la cittadinanza del Regno Unito né di altri Stati membri dell'Unione, non è imposta dall'esigenza di assicurare l'esercizio di un diritto fondamentale e quindi non giustifica una deroga dell'allegato II.

L'allegato mantiene quindi rispetto a cittadini di paesi terzi la sua portata interdittiva.

Nella **causa pregiudiziale**, il *Nederlanse Raad van State*, viceversa, ha chiesto **se uno Stato membro possa escludere dal diritto di voto alle elezioni europee alcune categorie di propri cittadini residenti in un territorio d'oltremare** associato alla Comunità (nella specie, **Aruba**) (C-300/04).

Il Regno dei Paesi Bassi è composto dai Paesi Bassi, nonché dalle isole di Aruba e delle Antille olandesi. Per tutti gli abitanti del Regno esiste un'unica cittadinanza (la cittadinanza olandese).

Nel 2004, i signori *Eman e Sevinger*, cittadini olandesi aventi il loro domicilio effettivo a Aruba, hanno chiesto l'iscrizione nel registro elettorale per partecipare alle elezioni del Parlamento europeo. La loro domanda è stata tuttavia respinta in quanto la legge elettorale olandese riconosce il diritto di voto alle elezioni parlamentari dei Paesi Bassi e a quelle europee soltanto ai cittadini olandesi che hanno il loro domicilio effettivo nella parte continentale del Regno.

L'Avvocato generale ritiene che gli Stati membri conservino il potere di determinare l'ambito della propria cittadinanza e dei diritti che da essa derivano, ma devono esercitarlo nel rispetto del diritto comunitario.

² La sentenza *Matthews*, accogliendo il ricorso di una cittadina britannica residente a Gibilterra, ha stabilito che il Regno Unito aveva violato CEDU per non aver organizzato le elezioni del Parlamento europeo a Gibilterra.

In via di principio, quindi, uno Stato membro può istituire una cittadinanza unica per tutti gli abitanti dello Stato, articolando però i diritti che da essa derivano a seconda della parte dello Stato in cui i cittadini risiedono. Esso può pertanto – come ha fatto il Regno dei Paesi Bassi – riconoscere il diritto di voto alle elezioni europee ai propri cittadini residenti sul territorio europeo dello Stato e negarlo a quelli residenti su una parte dello Stato che costituisce un territorio d’oltremare associato alla Comunità.

Ciò malgrado, secondo l'Avvocato generale, la **normativa elettorale olandese contrasta** con il diritto comunitario ed in particolare **con il principio fondamentale di eguaglianza**.

Infatti, detta normativa riconosce il diritto di voto alle elezioni europee non solo ai cittadini olandesi che risiedono nei Paesi Bassi, ma anche a quelli che risiedono in Paesi terzi, negandolo in definitiva soltanto a quelli che risiedono a Aruba e nelle Antille olandesi.

In tal modo, essa riconosce quel diritto ai cittadini olandesi che risiedono in Stati terzi rispetto ai Paesi Bassi e alla Comunità, ma lo nega a quelli che risiedono nelle isole citate, ancorché si trovino nella medesima situazione degli altri (sono anch'essi cittadini olandesi che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi) e possano addirittura vantare di risiedere in territori che mantengono particolari legami con i Paesi Bassi e con la Comunità.

IMPORTANTE: L'opinione dell'Avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'Avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: EN, ES, FR, DE, IT, NL, PL, SL

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-145/04> e
300/04*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*